

**RELAZIONE E TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE**  
**per restituire ai cittadini italiani il diritto di scegliere i propri parlamentari con la**  
**reintroduzione delle preferenze nei collegi plurinominali della Camera dei Deputati e del**  
**Senato della Repubblica.**

Sono passati più di 18 anni dalla promulgazione, il 21 dicembre 2005, della famigerata legge elettorale n. 270, soprannominata “Porcellum”, con cui i leader dei partiti italiani – già entrati da anni in una crisi identitaria e di credibilità, dopo la caduta delle ideologie, e ormai ridotti a comitati elettorali, incapaci di svolgere il loro ruolo sui contenuti della politica e di garantire al loro interno un minimo di democrazia – avevano pensato di risolvere i loro problemi usurpando il diritto dei cittadini italiani a scegliere i propri parlamentari, assicurandoselo in maniera blindata solo per loro.

È poi accaduto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.1 del 2014 ha dichiarato il “Porcellum” incostituzionale e introdotto la preferenza, e anche la legge 52-2015 (il c. d. “Italicum”) ha subito la stessa sorte con la sentenza della Consulta n. 35-2017; e tuttavia l’oligarchia dei leader dei partiti, con impudenza e violando le chiare decisioni dei giudici costituzionali, ha prodotto la legge del 3 novembre 2017 n. 165, denominata “Rosatellum”, che ha confermato il sostanziale indirizzo del “Porcellum” e dell’Italicum, ancora una volta assicurandosi il diritto di nomina dei parlamentari, alla faccia dei cittadini italiani, abilitati unicamente ad apporre una croce su un simbolo e a subire le scelte calate dall’alto, per lo più estranee ai cittadini ed ai territori.

Una scelta scandalosa che da più di 18 anni ha ridotto ai minimi termini il Parlamento, che non è più espressione della sovranità del popolo, ma al servizio di oligarchie politiche, che si avvalgono di *yes man* attenti unicamente a non scontentare i propri danti causa, e in larga parte assenti e del tutto indifferenti rispetto alle problematiche quotidiane dei cittadini e dei territori che dovrebbero rappresentare.

Una situazione che mette il Parlamento nelle mani di poche persone, i leader dei partiti, mentre l’eccesso della decretazione d’urgenza e delle questioni di fiducia ha introdotto una sorta di monocameralismo di fatto a vantaggio del potere esecutivo, compromettendo l’equilibrio dei poteri costituzionali, e al contempo provocando la disaffezione dei cittadini e il crescente astensionismo elettorale.

Una situazione che ormai non è più tollerabile e che occorre sanare restituendo ai cittadini il diritto di scegliere i parlamentari, che è poi ciò che ci proponiamo di realizzare presentando questo disegno di legge d’iniziativa popolare (LIP), che si propone di inserire nell’attuale legge elettorale, e specificatamente nella quota dei 5/8 riservata alle liste dei collegi plurinominali di Camera e Senato, la possibilità di esprimere due preferenze di genere diverso, così dando attuazione ai principi irrinunciabili della Democrazia Rappresentativa, che costituiscono l’essenza dell’istituzione Parlamentare.

Una iniziativa che non solo è attesa da molti anni da milioni di elettori italiani, ma che fatalmente appare in questo momento anche condivisa persino dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che, con una coincidenza non prevista ma che apre alla speranza, ha ritenuto ammissibile il ricorso contro l’attuale legge elettorale, ritenuta “non adatta a consentire un voto libero ed eguale”.

Questa proposta di legge d'iniziativa popolare (LIP) nasce in concomitanza con l'iniziativa referendaria per la parziale abrogazione delle parti più chiaramente incostituzionali o irragionevoli del Rosatellum, avendo purtroppo constatato che per via referendaria l'introduzione di un meccanismo preferenziale si è rivelata impossibile.

Da qui l'idea di affiancare all'iniziativa referendaria anche quella di una legge d'iniziativa popolare da sottoporre al Parlamento, nella speranza di indurlo a legiferare per consentire agli elettori la possibilità di scegliere da chi essere rappresentati, sia pure nella sola quota proporzionale, cosa che da oltre trent'anni è stata negata dalle leggi elettorali che si sono succedute nel tempo.

Speriamo così di avviare una complessiva azione politica finalizzata all'integrale ripristino della sovranità popolare, attraverso la restituzione al popolo dei diritti costituzionali che la partitocrazia italiana della c. d. seconda Repubblica ha fino ad oggi negato.

**Qui di seguito evidenziamo succintamente le proposte di modifica al testo unico di cui al DPR 30 marzo 1957, n. 361 per l'elezione della Camera dei deputati.**

All'articolo 18-bis, il comma 3 è sostituito da modifiche che introducono l'eliminazione della presentazione dei candidati in ordine numerico, stabilendo che ogni lista sia composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine alternato di genere.

All'art. 24, comma 1, n. 2, sono eliminate le parole che riguardano la stessa questione di cui alle modifiche dell'art. 18bis.

All'articolo 31 sono sostituiti i commi 2, 3 e 4, nonché il primo periodo del comma 5, con modifiche riferite tutte alla reintroduzione delle preferenze nei collegi plurinomiali, nel numero di due, con il rispetto della diversità di genere.

All'articolo 58 è sostituito il secondo comma, in modo da introdurre le modalità di voto con le preferenze e le regole da seguire al momento dello spoglio.

il secondo comma è sostituito integralmente e riguarda le modalità di voto con le preferenze e le regole da seguire al momento dello spoglio.

All'articolo 59-bis ai commi 1 e 2 vengono soppresse alcune parole per uniformare l'inserimento delle preferenze.

All'articolo 68, i commi 3 e 3 bis sono sostituiti con due nuovi commi che riguardano le modalità dello spoglio e le attività successive del Presidente del seggio, degli scrutatori e del Segretario.

All'articolo 71, primo comma, numero 2) è sostituito da un comma che dispone come il Presidente del seggio deve procedere e dichiarare in via provvisoria il risultato dello scrutinio e dare atto dei voti di lista e di preferenza.

All'articolo 77, comma 1, sono apportate varie modifiche:

Alla lettera d) è aggiunto alla fine il seguente periodo con cui determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinomiale; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato della rispettiva lista nel collegio plurinomiale.

Alla lettera f) è aggiunto infine il seguente periodo con cui determina la cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato nei collegi compresi nella circoscrizione.

Alla lettera l) è sostituita da modifiche con cui l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e di ciascuno dei rispettivi candidati, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.

All'articolo 84 vengono eliminate le parole "secondo l'ordine di presentazione" e viene aggiunto il comma 10 che precisa che in tutti i casi di cui sopra, viene proclamato eletto il candidato di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano.

All'articolo 86, comma 1, le parole "secondo l'ordine di presentazione" sono sostituite dalle parole "secondo l'ordine delle rispettive preferenze"; in caso di parità, prevale il più anziano.

**E qui di seguito evidenziamo succintamente le proposte di modifica al testo unico di cui al Testo Unico di cui al d. LGS. 20 dicembre 1993, N. 533 per l'elezione del Senato della Repubblica:**

All'art. 9, il 4 comma è sostituito con modifiche che introducono il principio che ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati secondo un ordine alternato di genere e non semplicemente numerico.

All'art. 11, al comma 1, vengono eliminate le parole "numerico" e "sulle schede di votazione e" in funzione del passaggio da ordine numerico a "alternato di genere".

L'art 14, comma 1 è modificato integralmente perché introduce le preferenze e disciplina le modalità del voto e le regole da seguire al momento dello spoglio.

All'art. 16, comma 1, le lettere d), f) e l) sono sostituite come segue:

d) Determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato della rispettiva lista nel collegio plurinominale.

f) Determina la cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato nei collegi compresi nella regione.

l) L'Ufficio elettorale Regionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e di ciascuno dei rispettivi candidati, nonché il totale dei voti validi della regione.

All'art. 17-bis al comma 1 le parole finali "secondo l'ordine di presentazione" sono soppresse.

Dopo il comma 3, viene aggiunto il comma 4 che sancisce che in tutti i casi di cui sopra, viene proclamato eletto il candidato di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano.

All'art. 19. Il comma 2 è sostituito da modifiche che sanciscono che il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa in un collegio plurinominale è attribuito, nell'ambito del

medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano.

**Sulla base di quanto precede, I sottoscritti cittadini italiani elettori, ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione della Repubblica, dichiarano di voler proporre la seguente**

#### **LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE**

**MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DPR 30 MARZO 1957, N. 361, E AL TESTO UNICO DI CUI AL D. LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 533, IN MATERIA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. \**

#### **ART. 1. - MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DPR 30 MARZO 1957, N. 361**

**Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'art. 18-bis Il comma 3 è sostituito dal seguente:**

“3. A pena di inammissibilità, in ogni collegio plurinominale ciascuna lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine alternato di genere. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale.”

**b) all'art. 24, comma 1, n. 2, l'a parola “numerico” e le parole “sulle schede di votazione e” sono soppresse.**

**c) all'art. 31, sono apportate le seguenti modifiche:**

**1) il comma 2 è sostituito dal seguente:**

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono inserite due righe orizzontali in bianco per l'espressione di non più di due preferenze, di genere diverso, per candidati compresi nella lista collegata col candidato nel collegio uninominale.

**2) Il comma 3. è sostituito dal seguente:**

3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli; a fianco di ciascuna lista sono inserite due righe orizzontali in bianco per l'espressione di non più di due preferenze, di genere diverso, per candidati compresi nella rispettiva lista.

**3) Nel comma 4, le parole “nonché i nomi e i cognomi dei candidati” sono sostituite dalle parole “delle liste”**

**4) Il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente:**

Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in grassetto la seguente dicitura: <<Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista

prescelta, con facoltà di indicare sino a due preferenze per candidati compresi nella stessa lista, scrivendo il cognome e, in caso di omonimia, anche il nome; se viene espressa più di una preferenza, almeno una deve essere di genere diverso a pena di inefficacia della seconda preferenza in eccesso di genere>>".

**d) All'art. 58, il secondo comma è sostituito dal seguente:**

“L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno del candidato del collegio uninominale e/o della lista del collegio plurinominale che intende votare, con facoltà di esprimere sino a due voti di preferenza per candidati della lista prescelta, indicandone il cognome ovvero anche il cognome e il nome in ogni caso in cui vi sia possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista votata. Se vengono espresse due preferenze, devono essere di genere diverso a pena di inefficacia della seconda preferenza in eccesso di genere. Se vengono espresse più di due preferenze, sono inefficaci quelle espresse in eccedenza, sempre nel rispetto del limite di genere. Sono valide le preferenze dovunque espresse se si riferiscono a candidati della lista votata, mentre sono inefficaci le preferenze espresse a favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se non risulta segnato il contrassegno di alcuna lista, ma risultano ovunque espresse preferenze che siano tutte riferibili a sola una lista, è valido il voto di lista e sono efficaci le preferenze».

**e) all'art. 59-bis sono apportate le seguenti modifiche:**

**1) al comma 1, le parole “e i nominativi dei candidati” sono soppresse;**

**2) al comma 2, le parole “di candidati” sono soppresse.**

**f) all'art. 68 sono apportate le seguenti modifiche:**

**1) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo:** “Prende infine nota dei voti di preferenza espressi a favore di uno o più candidati nel collegio plurinominale, nei termini consentiti dal secondo comma dell'art. 58”:

**2) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente:** “Il segretario proclama ad alta voce i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale, i voti attribuiti a ciascuna lista e i rispettivi voti di preferenza espressi a favore di uno o più candidati nel collegio plurinominale, nei termini consentiti dal secondo comma dell'art. 58”.

**g) all'art. 71 è apportata la seguente modifica:**

**il n. 2 del comma 1 è sostituito dal seguente:**

“2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti di lista e di preferenza contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e di preferenza rispettivamente espressi nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale che siano stati contestati ed assegnati provvisoriamente ovvero non assegnati, e ciò ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76”.

**h) all'art. 77, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:**

**1) alla lettera d) è aggiunto infine il seguente periodo:** “determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato della rispettiva lista nel collegio plurinominale.”

**2) alla lettera f) è aggiunto in fine il seguente periodo:** “determina la cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato nei collegi compresi nella circoscrizione.”

**3) la lettera l) è sostituita dalla seguente:**

l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e di ciascuno dei rispettivi candidati, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione”.

**i) all’art. 84 sono apportate le seguenti modifiche:**

**1) al comma 1, le parole finali “secondo l’ordine di presentazione” sono soppresse;**

**2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma 10:**

10) In tutti i casi di cui sopra, viene proclamato eletto il candidato di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano”

**l) all’art. 86, comma 1, le parole “secondo l’ordine di presentazione” sono sostituite dalle parole “secondo l’ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano”**

#### **ART. 2. - MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL D. LGS. 20 DICEMBRE 1993 N. 533**

**Al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della repubblica, di cui al Decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**. All’art. 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:**

“4. A pena di inammissibilità, in ogni collegio plurinominale ciascuna lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine alternato di genere. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore, e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. Nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato ”

**b) All’art. 11, sono apportate le seguenti modifiche:**

**1. Al comma 1, lettera a), la parola “numerico” e le parole “sulle schede di votazione e” sono soppresse;**

**0. L’ultimo periodo del comma 3 è soppresso**

**c) All’art. 14, il primo comma è sostituito dal seguente:**

“L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno del candidato del collegio uninominale e/o della lista del collegio plurinominale che intende votare, con facoltà di esprimere sino a due voti di preferenza per candidati della lista prescelta, indicandone il cognome ovvero anche il cognome e il nome in ogni caso in cui vi sia possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista votata. Se vengono espresse due preferenze, devono essere di genere diverso a pena di inefficacia della seconda preferenza in eccesso di

genere. Se vengono espresse più di due preferenze, sono inefficaci quelle espresse in eccedenza, sempre nel rispetto del limite di genere. Sono valide le preferenze dovunque espresse se si riferiscono a candidati della lista votata, mentre sono inefficaci le preferenze espresse a favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se non risulta segnato il contrassegno di alcuna lista, ma risultano ovunque espresse preferenze che siano tutte riferibili a sola una lista, è valido il voto di lista e sono efficaci le preferenze».

**d) all'art. 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:**

**1) alla lettera d) è aggiunto infine il seguente periodo:** “determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato della rispettiva lista nel collegio plurinominale.”

**2) alla lettera f) è aggiunto in fine il seguente periodo:** “determina la cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato nei collegi compresi nella regione.”

**3) la lettera l) è sostituita dalla seguente:**

l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, di cui all'art. 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e di ciascuno dei rispettivi candidati, nonché il totale dei voti validi della regione”.

**e) all'art. 17-bis sono apportate le seguenti modifiche:**

**1) al comma 1, le parole finali “secondo l'ordine di presentazione” sono soppresse;**

**2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4:**

4) In tutti i casi di cui sopra, viene proclamato eletto il candidato di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano”

**f) all'art. 19, il comma 2 è sostituito dal seguente:**

“2. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano”.